

Codice DB0710

D.D. 1 aprile 2014, n. 168

**Comune di PIEDICAVALLO (BI). Sdemanializzazione per la successiva alienazione a privato di piccole porzioni di terreni di uso civico con sovrastanti fabbricati rurali in parte diruti - Concessione 99ennale, alla stessa ditta, di terreni di uso civico per svolgimento attività pastorali - localita' Olmo, Pieio e Irogna. Autorizzazione.**

Premesso che il Sindaco del Comune di PIEDICAVALLO (BI) con nota prot. n. 169 del 17.02.2014 – in esecuzione delle D.C.C. n.ri 04 del 22.02.2011, 03 del 06.05.2013, e D.G.C. n. 11 del 17.03.2014, esecutive ai sensi di legge – avanzava istanza di sdemanializzazione per la successiva alienazione al Sig. Rizzetti Marc di terreni di uso civico e di fabbricati rurali, in parte diruti, distinti al NCT Fg 17 mapp. 2 di mq. 85,00 oltre a fabbricato di mq. 25,00, mapp. 4 di mq. 53,5 oltre a fabbricato di mq. 34,50, mapp. 8 di mq. 3.393,2 oltre a fabbricato di mq. 296,8, mapp. 12 di mq. 85,65 oltre a fabbricato di mq. 140,65, avanzava, inoltre, istanza di autorizzazione alla concessione amministrativa per anni 99 (novantanove), allo stesso privato, di terreni comunali di uso civico distinti al NCT al Fg. 17

mapp. 1	di mq. 18.370	Pascolo
3	267.430	Pascolo Arb.
5	3.230	Incolt. Prod.
6	67.010	Pasc. Cespug.
7	82.020	Pascolo
9	4.050	Pascolo
10	3.400	Incolt. Prod
11	37.260	Pascolo
13	8.540	Incolt. Prod
14	47.870	Pascolo Arb.
15	10.700	Pascolo Arb.
	2.430	Pascolo
16	28.510	Pasc. Cespug.
17	8.770	Pasc. Cespug.
18	96.190	Pasc. Cespug.
19	217.000	Pasc. Cespug.
20	19.070	Incolt. Prod

per lo svolgimento di attività pastorali;

vista la documentazione tecnica, di cui alla Circolare Regionale n. 20/PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, integrata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inviata dal Comune di PIEDICAVALLO (BI) unitamente all'istanza;

vista la perizia di stima a firma dell'Ing. Giorgio Della Barile di Tollegno, del 31.01.2014, che, valutati singolarmente i vari fabbricati rurali da cedere, ne determina un valore complessivo di € 31.773,85;

vista la perizia di stima redatta in data 13.12.2013 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Ufficio provinciale di Biella che effettua una stima sommaria del più probabile canone di concessione pluriennale di mercato (anni 99) dei terreni di uso civico, oggetto di concessione - anticipato all'attualità in complessivi € 35.930,00;

Considerato di poter esprimere parere favorevole alla concessione amministrativa dei terreni in parola per uso pastorale ad una somma non inferiore a quanto determinato nella succitata perizia dell' Agenzia delle Entrate - fermo che il Comune potrà richiedere una ulteriore somma, a ristoro, per i mancati frutti non goduti dalla collettività per il periodo di concessione considerato - nonché all'alienazione de quo, ad una somma non inferiore a quanto periziato (fermo che eventuali conguagli potranno essere effettuati, solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell' Agenzia delle Entrate competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'approvazione di verifiche demaniali);

atteso che:

- Il pagamento del canone di concessione dovrà essere effettuato interamente in via anticipata;
- il concessionario è tenuto a mantenere le aree in concessione in buono stato di conservazione effettuando, a tal fine, a sue spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei pascoli, previa, comunque, per quest'ultima, comunicazione al Comune;
- è espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi, in concessione, oggetto del presente atto
- Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo dei pascoli, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
- Il Comune non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.
- Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività svolte da parte del concessionario o dei suoi dipendenti,
- Il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso che, per cause da esso non dipendenti, l'alpeggio non possa essere praticato per la durata dell'intera concessione o comunque la produttività dei fondi per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l'alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- o vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- o visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- o visti gli art. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- o vista la L.R. 23/2008;
- o visto il D.Lgs. n. 152/06;
- o visto il D.Lgs. n. 42/04;
- o vista la L.R. 29/2009;

Ritenuto che l'autorizzare il Comune di PIEDICAVALLO (BI) ad effettuare la concessione 99ennale oltre che l'alienazione di piccole porzioni di terreno adiacenti ai fabbricati rurali in parte diruti, anch'essi oggetto di alienazione, di cui alla premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla L.R. n. 29 del 02.12.2009;

*determina*

di autorizzare il Comune di PIEDICAVALLO (BI) a sdemanializzare i terreni ed i fabbricati rurali comunali di uso civico distinti al NCT. Eg 17 mapp. 2 per mq. 85,00 oltre a fabbricato insistente sul medesimo mappale di mq. 25,00, quindi per complessivi mq. 110,00, mapp. 4 per mq. 53,5 oltre a fabbricato insistente sul medesimo mappale di mq. 34,50 quindi per complessivi mq. 88,00, mapp. 8 per mq. 3.393,2 oltre a fabbricato insistente sul medesimo mappale di mq. 296,8 quindi per complessivi mq. 3.689,8, mapp. 12 per mq. 85,65 oltre a fabbricato insistente sul medesimo mappale di mq. 140,65 quindi per complessivi mq. 226,3, - per alienarli al Sig. Rizzetti Marc che ne ha fatto richiesta;

di dare atto che l'alienazione in parola, relativa ai terreni e fabbricati rurali, come sopra meglio specificati, non potrà essere stipulata per un importo inferiore a quanto determinato nella perizia di stima a firma dell'Ing. Giorgio Della Barile del 31.01.2014, ovvero complessivi € 31.773,85;

di autorizzare il Comune di PIEDICAVALLO (BI) a concedere per anni 99 (novantanove) alle condizioni di cui alla premessa - che fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo - le sottoindicate particelle catastali del Fg. 17

mapp. 1	di mq. 18.370	Pascolo
3	267.430	Pascolo Arb.
5	3.230	Incolt. Prod.
6	67.010	Pasc. Cespug.
7	82.020	Pascolo
9	4.050	Pascolo
10	3.400	Incolt. Prod
11	37.260	Pascolo
13	8.540	Incolt. Prod
14	47.870	Pascolo Arb.
15	10.700	Pascolo Arb.
	2.430	Pascolo
16	28.510	Pasc. Cespug.
17	8.770	Pasc. Cespug.
18	96.190	Pasc. Cespug.
19	217.000	Pasc. Cespug.
20	19.070	Incolt. Prod

per lo svolgimento di attività pastorali;

di dare, altresì, atto che:

- la concessione in parola non potrà essere stipulata per un importo inferiore a quanto determinato nella perizia dell'Agenzia delle Entrate del 13.12.2013, ovvero € 35.930,00;

- il pagamento del canone di concessione, in quanto anticipato e calcolato alla data del dicembre 2013, dovrà essere interamente versato all'atto della stipula del contratto di concessione;

- è facoltà del Comune richiedere una ulteriore somma - calcolata sulla redditività dei pascoli in parola - per i mancati frutti non goduti dalla collettività per il periodo di concessione considerato;

- il Comune di PIEDICAVALLO (BI) dovrà investire le somme pervenutegli a seguito del presente provvedimento ai sensi del 3° comma art. 16 L.R. 29/09;

- il Comune di PIEDICAVALLO (BI) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di vendita, oltre che copia dell'atto di concessione (capitolato), che verranno stipulati con la ditta sopra indicata relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Marco Piletta